



## AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA

13<sup>a</sup> Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

*28 settembre 2020*

### Disciplina cd “SALVAMARE”

Esame DDL 1571, 674

ed esame congiunto DDL 1133, 1503 e 1822

#### ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)



L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza delle Cooperative Italiane – Settore Pesca rappresenta oltre 1500 cooperative, più di 20.000 soci, oltre 1 miliardo di euro di fatturato e l'**80%** della base produttiva a livello nazionale.

Oltre il **76%** delle cooperative associate è occupato nel settore pesca, più del **15%**, invece, lavora nell'acquacoltura, mentre circa il **3%** è attivo nella trasformazione e commercializzazione; poco più del **4%** opera nel campo della ricerca.

## ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

Coordinamento nazionale del settore della pesca

### AUDIZIONE SULLA DISCIPLINA “SALVAMARE”

(DDL n.1571 e n.674 ed esame congiunto DDL n.1133, n.1503 e n.1822)

#### PREMESSA

L’Audizione in oggetto rappresenta una importante occasione di confronto per la definizione di una disciplina che abbia come obiettivo prioritario la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e del degrado del mare e delle acque interne.

In tale contesto, le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura da un lato rischiano di essere tra le categorie di soggetti maggiormente pregiudicati dalla contaminazione o dalla perdita di qualità delle acque e, dall’altro lato, possono svolgere un ruolo strategico e determinante per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento attraverso il conferimento a terra dei rifiuti che accidentalmente vanno a finire nelle loro reti o mediante la partecipazione a specifiche campagne di raccolta. Le associazioni di rappresentanza, d’altra parte, svolgono un ruolo centrale per assicurare formazione ed informazione.

In via generale, quindi, il Coordinamento nazionale del settore pesca di Alleanza delle Cooperative **condivide completamente gli obiettivi generali dei disegni di legge in esame, tutti orientati alla definizione di virtuosi sistemi di raccolta e conferimento dei rifiuti, alla sostenibilità ed all’economia circolare.**

Sotto il profilo degli strumenti normativi ipotizzati sembra utile, però, formulare alcune osservazioni e proposte.

#### 1) CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Con riferimento al campo di applicazione, diversi disegni di legge fanno riferimento ai porti ed alle attività per la rimozione dei rifiuti nel mare. Al riguardo si sottolinea la necessità di considerare, nella ridefinizione della disciplina, **anche le acque interne** e, più in generale, le situazioni in cui le imbarcazioni che arrivino a terra non trovino immediatamente strutture adeguate al conferimento dei rifiuti.

#### 2) QUALIFICAZIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che la proposta normativa si prefigge è necessario rivisitare alcune delle disposizioni presenti nei DDL, in modo da garantire che non vi siano dubbi circa la **qualificazione dei rifiuti accidentalmente pescati come rifiuti urbani**.

In merito, in alcuni disegni di legge non è chiara la qualificazione di tali rifiuti, mentre risultano, ad esempio, non perfettamente coordinate le previsioni dell’articolo 2 del DDL n. 1571 che, da un lato aggiungono una specifica lettera all’elenco dei rifiuti urbani (articolo 184, comma 2, del codice

ambientale) e, dall'altro lato, qualificano i *"rifiuti accidentalmente pescati in mare"* come *"rifiuti prodotti dalle navi"*. Tale definizione, in combinato con i richiami al deposito come *"deposito temporaneo"* dei rifiuti (che richiama il concetto di produttore del rifiuto) ed al criterio di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, determina il dubbio che i rifiuti indicati possano essere considerati *"speciali"*, come prodotti dal titolare della nave o del peschereccio.

Sul punto, sembra utile ricordare che la direttiva (UE) 2019/883 sui rifiuti delle navi citata, al punto 4) definisce i rifiuti *"delle navi"*, distinguendo chiaramente, nella stessa definizione, quelli oggetto di produzione da quelli raccolti in modo accidentale. Le norme proposte nei disegni di legge in esame, invece, prevedono che *"i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi"*, qualificando indirettamente, così, tali rifiuti come rifiuti speciali prodotti dai pescatori.

Invero, sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del codice ambientale, e secondo quanto condiviso dalla dottrina prevalente, la qualifica più appropriata dei rifiuti pescati accidentalmente in mare è proprio quella di *"rifiuti urbani"*. Al riguardo, pare utile ricordare che gli articoli citati sono stati recentemente modificati con il **decreto legislativo n. 116/2020** e che l'elenco dei rifiuti urbani risulta spostato nell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), nel quale, quindi, occorrerebbe inserire una apposita lettera che comprenda i rifiuti accidentalmente pescati e quelli portati a terra a seguito di specifiche campagne di raccolta.

Le norme proposte appaiono non perfettamente coordinate, d'altra parte, laddove, da un lato evocano gli elementi della disciplina sui rifiuti speciali e, dall'altro, ripartiscono gli oneri derivanti da queste operazioni sulla componente tariffaria per i rifiuti urbani.

Ferma restando, pertanto, **la volontà e la disponibilità delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a supportare, a titolo di servizio alla collettività, le attività di raccolta**, una simile traslazione della qualità di produttore dei rifiuti (per di più speciali) in capo al pescatore che li raccolga in mare, per spirito civico ed ecologista, si appalesa estremamente iniqua, nonché foriera di effetti contrari a quelli voluti dallo stesso legislatore (*la migliore condizione del nostro mare e delle acque interne*).

Si ricorda, infatti, che **alla qualità di produttore di un rifiuto speciale si accompagnano oneri amministrativi, di classificazione/caratterizzazione e di tracciabilità del rifiuto che viene conferito (come da direttive comunitarie di riferimento)**.

Risulterebbe, quindi, complesso anche attribuire al titolare del peschereccio l'onere di procedere alla **classificazione** (come rifiuto pericoloso e non pericoloso) di quanto portato a terra, nonché, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, di dover comunque assicurare il rispetto delle necessarie norme **di tracciabilità e di sicurezza alimentare** e sanitaria, con riferimento alla presenza, sulla medesima imbarcazione, di alimenti.

L'eventuale inquadramento dei rifiuti pescati o raccolti come rifiuti speciali, introducendo un regime pesantemente oneroso e responsabilizzante per le imprese del settore, rischia di compromettere l'efficacia della disciplina *"salvamare"* che qui si vuole introdurre, rendendola di fatto inattuabile.

Per le ragioni esposte riteniamo pertanto necessari alcuni specifici correttivi che siano in grado di incentivare **realmente** l'attività di raccolta dei rifiuti da parte dei pescherecci senza andare contro la *ratio legis* e senza rendere questa virtuosa quanto improcrastinabile iniziativa insostenibile per

l'impresa di pesca poiché foriera di costi nonché di responsabilità ultronee e del tutto inopportune.

**In conclusione, quindi, si osserva che la classificazione del rifiuto accidentalmente pescato come speciale, prodotto dal pescatore, determinerebbe un regime pesantemente oneroso e pericolosamente responsabilizzante per le imprese del settore, con la conseguenza di rendere la nuova disciplina inattuata ed inattuabile.**

### 3) STRUTTURE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Nella definizione di una specifica disciplina per il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati occorre risolvere la criticità legata alla circostanza che **la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta disponibili**, con situazioni ancora più complesse se si considerano le **acque interne**.

**Il pescatore, quindi, che arriva a terra, rischia di doversi fare carico del rifiuto**, con oneri stringenti di deposito e gestione, resi insostenibili, tra l'altro, nel caso in cui tali rifiuti fossero classificati come prodotti da lui e non come rifiuti urbani.

Rispetto a tale problematica, anche **al fine di prevenire rischi e responsabilità dei titolari del peschereccio** che raccolgono i rifiuti, **sarebbe necessario definire mediante un protocollo tecnico operativo** apposite modalità di raccolta e di trasporto che assicurino:

- a) la certezza di trovare a terra un sistema di raccolta o comunque un punto di deposito allestito in accordo con le autorità competenti e sotto la responsabilità delle stesse;
- b) la massima semplificazione per i pescatori che svolgono questo servizio;
- c) la tutela della sicurezza e qualità del prodotto alimentare pescato. Non bisogna dimenticare, infatti, che il trasporto dei rifiuti contestualmente al trasporto di alimenti (pesce) fa emergere la necessità che siano definite con esattezza le disposizioni tecnico-operative che garantiscano la massima sicurezza alimentare.

### 4) COORDINAMENTO CON IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA (direttiva 2019/883)

Si sottolinea la necessità di assicurare un coordinamento della nuova legge con il recepimento (in corso) della direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che, tra l'altro, contiene alcune specifiche disposizioni sui rifiuti accidentalmente pescati, sui sistemi di raccolta e sul sistema delle competenze, nonché importanti indicazioni sulla ripartizione dei costi.

Al riguardo, si ritiene utile **l'istituzione di un tavolo di confronto tecnico – giuridico** tra gli Uffici del Senato, le scriventi organizzazioni ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), coinvolgendo, se del caso, anche rappresentanze di associazioni ambientaliste, in modo da assicurare omogeneità ed efficacia delle disposizioni proposte.

## 5) TECNICA DEL RINVIO NORMATIVO – ACCORDI DI PROGRAMMA

Nell’ambito dei disegni di legge proposti si registrano moltissimi rinvii ad una regolamentazione secondaria per la definizione, ad esempio, delle modalità di raccolta o deposito dei rifiuti.

Al riguardo, si osserva come l’esperienza abbia insegnato che un eccessivo ricorso alla tecnica del rinvio ad una normativa secondaria determini, di fatto, forti rallentamenti e, talvolta, la paralisi del sistema oggetto della proposta normativa.

Al fine di assicurare **tempestività ed effettività degli interventi** si ritiene necessario invece **ridurre il più possibile il rinvio alla decretazione secondaria** e proporre l’adozione di **specifici accordi di programma**, da adottare su base territoriale, **ai sensi dell’articolo 206 del codice ambientale**.

L’accordo di programma, infatti, ha il pregio di essere uno strumento flessibile e, al tempo stesso, molto operativo ed efficace, capace di intercettare i bisogni degli operatori e delle istituzioni, traducendoli in attività e operazioni condivise così da creare sistemi efficienti e virtuosi di raccolta e gestione.

## 6) DISCIPLINA DEI MATERIALI SPIAGGIATI – BIOMASSE ALGALI

In diversi disegni di legge in esame (es. DDL n. 1571 e DDL n. 1822) è affrontato il tema delle biomasse spiaggiate, andando a distinguere la disciplina in relazione alla tipologia di biomassa e prevedendo un sistema di spostamento temporaneo e deposito.

Sul punto si rileva come il tema delle biomasse algali e vegetali vada affrontato non solo con riferimento alle biomasse spiaggiate (da considerare e gestire nell’ambito della disciplina rifiuti, anche per la natura mista e la verosimile presenza di altri rifiuti all’interno), ma anche con riferimento alle alghe presenti in elevata quantità all’interno delle lagune che pregiudicano fortemente le attività delle imprese e che, quando spiaggiate, possono costituire un forte limite alla fruibilità della spiaggia.

In tal senso, occorre:

- a) definire con chiarezza **competenze, responsabilità e assunzione degli oneri economici** per la gestione delle biomasse spiaggiate;
- b) prevedere **sistemi premianti per le imprese della pesca e dell’acquacoltura che attivino sistemi di raccolta delle alghe** (prevenendo le criticità indicate) al fine di destinare le stesse a virtuose attività di **riutilizzo o recupero**, attuando **strategie di economia circolare**;
- c) **definire con maggiore chiarezza** rapporto tra disciplina rifiuti, sottoprodotti e materiali esclusi, con riferimento sia al materiale sabbioso che al materiale vegetale.

## 7) MISURE PREMIALI E DI SOSTEGNO - FONDO “SALVAMARE”

Con riguardo alla definizione di strumenti economici a supporto degli obiettivi dei diversi disegni di legge, nel condividere le previsioni già contenute in alcuni disegni di legge, tese a garantire misure premiali o di incentivo per l’effettuazione delle attività finalizzate al disinquinamento ed al recupero dei rifiuti, si ritiene indispensabile istituire un fondo ministeriale *ad hoc* (presso il

dicastero dell'ambiente o delle politiche agricole) finalizzato alla pulizia del nostro mare e delle acque interne, con l'ausilio attivo e quotidiano delle imprese di pesca e dell'acquacoltura.

Nel contesto attuale, stante la finalità marcatamente ambientale del *Recovery Fund*, si potrebbe proporre di destinare risorse pubbliche alla istituzione di un fondo "**SalvaMare**", con la previsione di diverse azioni e iniziative da incentivare e premiare, mediante una disciplina di dettaglio da adottarsi con decreto ministeriale.

In tal senso ci auguriamo che anche il Parlamento, cui spetta l'esame delle linee guida predisposte dal Governo per la messa a punto del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), condivida questa idea e ne incoraggi l'implementazione fornendo all'esecutivo un chiaro indirizzo politico teso al raggiungimento di questo obiettivo attraverso la creazione di precisi strumenti di intervento.

## PROPOSTE NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

Sulla base delle considerazioni generali formulate, si allegano due specifiche proposte normative.

### Proposta n. 1

#### Art. ...

#### QUALIFICAZIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI ED ACCORDI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi marini ed acquatici e promuovere le attività di prelievo e di conferimento dei rifiuti dispersi in mare e nei corpi idrici, i rifiuti raccolti e trasportati dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, rinvenuti nel corso delle proprie attività, o accidentalmente pescati o raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia, si considerano rifiuti urbani prodotti presso l'area di arrivo. Le operazioni di raccolta e di trasporto effettuate dalle imprese indicate, dal momento del rinvenimento fino all'arrivo a terra ed il successivo conferimento, sono soggette soltanto al rispetto delle disposizioni tecnico-operative individuate ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1 le Amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati responsabili della gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese della pesca e dell'acquacoltura convenzioni quadro o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione, anche in deroga alla Parte IV del decreto legislativo citato purché nel rispetto della disciplina unionale in materia di rifiuti e di sicurezza alimentare, delle norme tecniche ed operative di raccolta e trasporto dei rifiuti pescati in mare e nei corpi idrici, dal rinvenimento fino all'arrivo a terra ed al conferimento, assicurando un regime semplificato di trasporto e conferimento e garantendo la completa tutela ambientale e sanitaria.

### Proposta n. 2

#### Art. ...

#### FONDO "SALVAMARE"

*n.b. – per la copertura potrebbe essere ipotizzata l'istituzione del fondo ad hoc a valere sulle risorse stanziato nell'ambito del PNRR - Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Recovery Fund)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il fondo *Salvamare* con le seguenti finalità:
  - a) promuovere e attuare interventi ambientali per ripulire il mare, le spiagge e le coste dai rifiuti plastici;

- b) svolgere attività di pulizia delle spiagge, dei fondali marini e delle coste mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito;
  - c) realizzare azioni di sostegno al reddito dei lavoratori della pesca professionale, impegnati in attività o progetti di pulizia del mare, mediante forme di integrazione salariale;
  - d) attuare iniziative per promuovere la raccolta dei rifiuti plastici in mare da parte delle imprese di pesca professionale;
  - e) sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca di cui all'articolo 2 comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  - f) fronteggiare gli effetti dannosi sulle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura dovuti a fenomeni di eccezionale avversità meteorologica indotti anche dai cambiamenti climatici in atto;
  - g) incentivare, anche mediante idonei strumenti fiscali, la riduzione della produzione e dell'utilizzo di contenitori in plastica a favore di materiali compostabili o più facilmente riciclabili oppure riciclati;
  - h) promuovere e supportare progetti per la raccolta delle alghe da parte delle imprese della pesca in modo da assicurare la pulizia dei fondali e per la raccolta del materiale vegetale spiaggiato nonché tutte le attività connesse e funzionali a garantire il recupero dei materiali indicati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, tra cui, in particolare, i criteri di riparto delle risorse in relazione alle finalità di cui al medesimo comma 1.



## OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Fermo restando quanto premesso sotto il profilo generale, si ritiene utile formulare alcune osservazioni di maggiore dettaglio sugli articolati proposti.

### ➤ DDL 1571 – Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare

#### Articolo 1

Con riferimento alle definizioni, sembra utile segnalare la necessità di ampliare la nozione di "autorità competente" (ora riferita solo al Comune), dovendo considerare la molteplicità dei soggetti pubblici differentemente interessati e competenti, a seconda dell'area territoriale di riferimento e della presenza o meno di un porto e di una autorità portuale.

#### Articolo 2

- **Commi 1-4:** con riferimento ai commi 1-4 della proposta, si rinvia a quanto ampiamente esposto in premessa circa la necessità di coordinare le previsioni che **sembrano** qualificare (direttamente o indirettamente) i rifiuti accidentalmente pescati come rifiuti speciali prodotti dai pescatori, con il comma 5 che, invece, inserisce nel codice ambientale una apposita categoria tra i rifiuti urbani. Rispetto a questo si chiede di voler valutare la proposta normativa formulata dalla scrivente (V. *supra* Proposta 1).
- **Comma 5:** si segnala che a seguito della recentissima entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020, sono mutati i riferimenti normativi e l'elenco dei rifiuti urbani risulta spostato dall'articolo 184 all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).
- **Comma 8:** nel condividere l'opportunità di prevedere specifiche misure premiali, si invita a valutare l'istituzione di un apposito Fondo "Salvamare", oggetto della proposta formulata dalla scrivente Alleanza.

#### Articolo 3

Con riferimento alla definizione delle modalità di effettuazione di apposite campagne di pulizia si ritiene utile evitare un rinvio ad un successivo provvedimento ministeriale e valutare l'opportunità di attivare un sistema di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 206 del codice ambientale.

#### Articolo 5

Il comma definisce alcune modalità per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Rispetto a questo, nel rinviare alle considerazioni generali già espresse, si evidenzia la necessità di:

- ampliare l'oggetto dell'articolo con la previsione della possibilità di raccolta delle alghe a mare, quando l'eccessivo quantitativo delle stesse risulti di pregiudizio per la salute delle acque e per le attività di pesca (ad es. nelle lagune) ed il successivo avvio ad utilizzo o recupero delle stesse;
- stabilire a chi competano attività e costi per la verifica dei materiali spiaggiati, anche al fine del reinserimento in ambiente naturale o di recupero;

- rivalutare la formulazione del comma 3, riferito a materiali di provenienza agricola o forestale spiaggiata in quanto non risultano chiaro quale sia il materiale di interesse, nonché il riferimento alle attività di gestione dei rifiuti e la contestuale applicazione dell'esclusione prevista all'articolo 185 del codice ambientale.

### Articoli 7 e 8

Con riferimento alle campagne di sensibilizzazione e di informazione sembra importante aggiungere il tema della **pesca sostenibile**.

### Articolo 12

Nel condividere l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto e consultazione si suggerisce di dargli un nome (ad esempio: Tavolo *Salvamare*).

## ➤ DDL 674 – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per il recupero dei rifiuti in mare

Il DDL 674 interviene sull'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di escludere l'applicazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ai rifiuti portati a terra dai pescatori.

### Articolo 1

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio se da un lato sembra condivisibile la previsione di specifiche previsioni volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti occorre tuttavia rilevare come:

- la non applicazione delle sanzioni dovrebbe derivare automaticamente dalla chiara indicazione delle attività consentite ai pescatori e dalla definizione delle specifiche modalità, mediante lo strumento di accordi di programma (ex art. 206 del codice ambientale) come specificato in premessa;
- in ogni caso il riferimento dovrebbe essere a tutte le sanzioni connesse alla gestione ed alla tracciabilità (trasporto, adempimenti, deposito, gestione, ecc...);
- l'eventuale non applicazione delle sanzioni dovrebbe essere chiaramente collegata solo alle attività esercitate conformemente alla legge ed alle relative modalità applicative.

### Articolo 2

L'articolo 2 prevede l'inserimento di un comma nell'articolo 199 del codice ambientale, relativo alla pianificazione regionale, individuando anche una competenza comunale alla definizione delle modalità per l'esercizio delle attività. Al riguardo si osserva che:

- le competenze devono essere coordinate con quanto sarà previsto nella direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- la definizione delle modalità di raccolta, trasporto, deposito e conferimento richiede una valutazione congiunta di diversi enti e soggetti, pubblici e privati. Per tale ragione, come proposto in premessa, lo strumento più adatto sembra essere quello

dell'accordo di programma che consente un'ampia condivisione tra gli operatori e le diverse Amministrazioni e garantisce tempestività e puntualità degli interventi.

### ➤ **DDL 1133 – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**

Rispetto al disegno di legge in esame si condivide l'opportunità di adottare specifiche previsioni finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente (in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini) promuovendo la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli.

Si segnala, contestualmente, l'opportunità di coordinare le previsioni del DDL con le disposizioni già vigenti (ad es. recenti disposizioni in materia di cauzione adottate con il D.Lgs. 116/2020), di evitare di procedere al recepimento anticipato della direttiva (UE) 2018/340 in materia di plastiche monouso e di valutare la previsione di eventuali sistemi incentivanti e premianti mediante l'apposito fondo "Salvamare" proposto dalla presente Alleanza.

### ➤ **DDL 1503 – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

Si condivide quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento che considera paradossale che l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori, in base alla normativa vigente, comporti l'identificazione degli stessi come produttori di rifiuti speciali e, pertanto, restino a loro carico gli oneri di smaltimento, rilevando come *tale assurda conseguenza, giuridica ed economica, costituisca un forte disincentivo che spinge spesso gli interessati, loro malgrado, a rigettare in mare quanto recuperato*. Rispetto a tale premessa, però, il DDL non procede ad una chiara indicazione della qualifica dei rifiuti indicati come rifiuti urbani.

Nel rinviare sul punto a quanto già esposto in premessa, si segnalano alcune osservazioni all'articolato.

#### **Articolo 1**

L'articolo 1 non qualifica i rifiuti portati a terra dai pescatori come urbani ma si occupa solo di definire il sistema dei costi. L'articolo 1, comma 2, quindi, rinvia a una decretazione secondaria.

In merito, si rinvia a quanto ampiamente esposto ed alla proposta normativa formulata dalla scrivente Alleanza, sia con riferimento alla qualificazione dei rifiuti che alla possibilità di definire modalità tecniche e operative mediante un sistema di accordi di programma ex articolo 206 del codice ambientale.

#### **Articolo 2**

L'articolo 2 relativo alla installazione di apposite isole ecologiche deve essere coordinato con la disciplina di recepimento della direttiva sui rifiuti portuali citata in premessa.

### Articolo 3

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità portuale competenze in materia di informazione degli imprenditori. Occorre considerare le situazioni in cui un'Autorità portuale non c'è e definire un sistema per le acque interne.

### Articolo 4

Nel condividere l'opportunità di prevedere specifiche misure premiali si invita a valutare l'istituzione di un apposito fondo "Salvamare", oggetto della proposta formulata dalla scrivente Alleanza (V. *supra* Proposta 2).

### Articolo 5

Si esprime netta contrarietà rispetto alla disposizione sulla *riconversione delle imprese ittiche* che prevede l'adozione di un piano per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare; a parte i rilievi in ordine alle competenze che, in materia di gestione della pesca e della flotta, pertengono come noto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non si comprende in alcun modo la *ratio* di questa proposta a meno che i proponenti non intendano smantellare l'intera flotta italiana trasformando i pescatori in operatori ecologici aprendo ancora di più le porte al pesce d'importazione (*sic!*).

Piuttosto che di non meglio precisate quanto incomprensibili "riconversioni" delle imprese sarebbe più utile e proficua ragionare su campagne di informazione e sensibilizzazione e sul riconoscimento di incentivi per l'adeguamento delle imbarcazioni, laddove necessario, funzionale a garantire che il trasporto di rifiuti contestuale a quello di alimenti si svolga nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ambientale ed alimentare.

## ➤ DDL 1822 – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero

Il disegno di legge reca disposizioni per la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero. A tali fini il disegno di legge opera una distinzione di fondo tra la *Posidonia oceanica*, che è una struttura naturale tutelata, e i cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso.

Rispetto a questo si rinvia a quanto ampiamente già esposto, in particolare circa la necessità di chiarire con precisione competenze, assunzione di oneri, rapporto tra normativa rifiuti, esclusioni e normativa in materia di sottoprodotti.

In via generale, sembra inoltre complicato definire separatamente sistemi per la gestione della *Posidonia* rispetto ad altre biomasse, considerata la varietà dei materiali spiaggiati, spesso di difficile separazione.

Sembra quindi molto complicata l'effettuazione di specifiche attività di spostamento temporaneo dei cumuli spiaggiati rispetto alle quali, comunque, non sembrano chiaramente definiti oneri, competenze e responsabilità.

In merito al rinvio alla decretazione secondaria, si rinvia alla proposta normativa formulata da questa Alleanza relativa all'adozione di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati da adottare ai sensi dell'articolo 206 del codice ambientale (V. *supra* Proposta 1, comma 2).